

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1471/88 DEL CONSIGLIO
del 16 maggio 1988**

che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca, destinate a talune utilizzazioni, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che i negoziati che la Comunità ha avviato con la Thailandia in virtù dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT) si sono conclusi con un accordo sulla modifica della concessione tariffaria relativa alle patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dall'alimentazione umana, nonché con una modifica del prelievo per la fecola di manioca destinata a talune utilizzazioni; che, in conseguenza del predetto accordo, è opportuno determinare con precisione il regime applicabile all'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti; che occorre, in tale contesto, fissare un dazio autonomo di 10 ECU per 100 kg di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dall'alimentazione umana;

considerando che è opportuno inserire nel presente regolamento i risultati dell'accordo concluso nell'ottobre 1986 con la Repubblica popolare cinese, il quale prevede tra l'altro una limitazione delle esportazioni di patate dolci per un massimo di 600 000 tonnellate all'anno ed un contingente tariffario a dazio zero di un volume identico nell'eventualità che la Comunità modifichi il regime d'importazione;

considerando che è opportuno modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario annuo a dazio zero per l'importazione nella Comunità di 5 000 tonnellate di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, del codice 0714 20 90 della nomencla-

tura combinata, originarie di paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'importazione di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, del codice indicato nel suddetto paragrafo, è soggetta all'applicazione di un dazio autonomo di 10 ECU per 100 kg.

Articolo 2

È aperto un contingente tariffario annuo autonomo a dazio zero per l'importazione nella Comunità di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano del codice 0714 20 90 della nomenclatura combinata, originarie della Repubblica popolare cinese.

Detto contingente ammonta:

- per il 1988 a 600 000 tonnellate, da cui devono essere dedotti i quantitativi importati in virtù del regolamento (CEE) n. 3962/87 (2) e
- per il 1989, a 600 000 tonnellate.

Articolo 3

Al momento dell'importazione di fecola di manioca del codice 1108 14 00 della nomenclatura combinata viene riscosso un prelievo di 150 ECU per tonnellata entro il limite dei contingenti comunitari annui seguenti:

- 1) 2 000 tonnellate per la fecola di manioca destinata alla fabbricazione di medicinali dei codici 3003 e/o 3004 della nomenclatura combinata;
- 2) 8 000 tonnellate per i prodotti destinati alla fabbricazione:
 - a) di preparazioni alimentari condizionate per la vendita al dettaglio del codice 1901 della nomenclatura combinata e/o
 - b) di tapioca sotto forma di granulati o granelli perlacci condizionate per la vendita al dettaglio del codice 1903 della nomenclatura combinata.

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 38.